



CAPITANERIA DI PORTO

B A R I

ORDINANZA N° 04/97

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI BARI;

VISTO il Regolamento del porto di Bari approvato con Ordinanza n°16/72 in data 25/03/1972 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto in data 02/09/1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo all'obbligatorietà del pilotaggio in entrata e in uscita e per il movimento di tutte le navi di stazza lorda (G.T.) superiore alle 500 tonnellate;

RAVVISATA la necessità di regolamentare l'entrata e l'uscita delle unità che scalano il porto di Bari, individuando appositi canali a ciò destinati, nonché di disciplinare l'ancoraggio ed i movimenti delle stesse al fine di disporre costantemente di una precisa situazione in ambito portuale e in rada;

RITENUTO necessario adottare tutte le opportune misure per prevenire il verificarsi di incidenti;

SENTITA la locale Corporazione dei Piloti;

VISTO il dispaccio n°83/051908/II in data 24/10/96 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;

VISTI gli articoli 17, 30,62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

ORDINA

Art. 1 - CANALI DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO, INGRESSO ED USCITA DAL PORTO MERCANTILE DI BARI.

Allo scopo di consentire il regolare movimento di entrata ed uscita delle navi dal porto di Bari sono istituiti i seguenti canali di accesso/uscita, evidenziati nell'allegato stralcio della carta nautica n°195 edita dall'Istituto Idrografico della M.M.:

Canali di accesso: costituito dalla zona di mare racchiusa entro i rilevamenti 150° - 172°,5 dal faro di San Cataldo ad una distanza di 1 miglio dal fanale rosso della testata del 5° braccio del Nuovo Molo Foraneo, fino all'intersezione con il parallelo 41°08'48" N passante per il fanale rosso succitato.

Le navi in entrata giunte su tale parallelo devono accostare mantenendosi nel canale costituito dalla zona di mare evidenziata nell'allegato stralcio di carta nautica e, delimitata dalle congiungenti i seguenti punti:

- a) 41° 08'48" N 016°50'18" E
- b) 41° 08'48" N 016°50'36" E
- c) 41° 08'32" N 016°51'13" E
- d) 41° 08'30" N 016°51' 12"E (Fanale verde Molo San Cataldo).



CAPITANERIA DI PORTO

B A R I

Le navi in entrata, provenienti da levante, devono manovrare ad almeno due miglia dalla testata del 5° braccio del nuovo molo foraneo, in modo da presentarsi all'ingresso del canale di accesso con la prua orientata a SSE (sud sud est).

Canale di uscita: Le navi in uscita devono mantenersi nel canale di uscita, evidenziato nell'allegato stralcio di carta nautica, costituito dalla zona di mare delimitata dalle congiungenti i seguenti punti:

- a) 41° 08' 36" N 016° 51' 18" E (spigolo fra 3° e 4° braccio Nuovo Molo Foraneo);
- b) 41° 08' 48" N 016° 50' 54" E (estremità 5° braccio Nuovo Molo Foraneo)

c) 41° 08' 48" N 016° 50' 36" E

d) 41° 08' 32" N 016° 51' 13" E

Le navi giunte sul parallelo 41° 08' 48" N, passante per il fanale rosso del 5° braccio del Nuovo Molo Foraneo, devono accostare mantenendosi nella zona di mare racchiusa entro i rilevamenti 172°, 5, 195° dal faro di S. Cataldo, fino alla distanza di un miglio dal fanale rosso del 5° braccio del Nuovo Molo Foraneo.

All'interno dei suddetti canali vigono le disposizioni sulla separazione del traffico, in particolare le navi devono tenere la dritta, gli eventuali attraversamenti devono essere effettuati con rotte perpendicolari.

All'interno dei canali sono vietati la sosta, l'ancoraggio la pesca, e le attività subacquee in genere.

Art 2 - ZONA E PUNTI DI FONDA DELLA RADA DI BARI

Nelle acque del Circondario Marittimo di Bari l'ancoraggio è consentito esclusivamente nelle zone di seguito indicate.

ZONA A (all'interno della zona di obbligatorietà di pilotaggio): evidenziata nell'allegato stralcio della carta nautica. E' la zona di mare compresa nel settore del cerchio centrato nel fanale rosso del 5° braccio del Nuovo Molo Foraneo e raggio di un miglio dal medesimo racchiuso dal rilevamento 195° del fanale rosso stesso e dal Nuovo Molo Foraneo.

ZONA B (all'esterno della zona di obbligatorietà del pilotaggio): evidenziata nell'allegato stralcio della carta nautica. E' ubicata a levante della zona A, racchiusa nella zona di mare centrata nel punto di coordinate 41° 08' 48" N - 016° 53' E e raggio di 0,5 miglia.

ZONA C (all'esterno della zona di obbligatorietà del pilotaggio): evidenziata nell'allegato stralcio della carta nautica. E' ubicata a Nord Ovest dall'imboccatura del Porto di Bari e delimitata dalle congiungenti i seguenti punti:

- a) 41° 09' 25" N 016° 49' 51" E
- b) 41° 10' 03" N 016° 48' 48" E
- c) 41° 09' 36" N 016° 48' 27" E





CAPITANERIA DI PORTO

B A R I

d) 41° 09' 06" N 016° 49' 36" E

Art. 3 - VELOCITA' DELLE NAVI - SERVIZIO DI VEDETTA.

Durante la navigazione nei canali di separazione del traffico nonchè nella zona di fonda le navi devono ridurre al minimo la velocità in base alle loro caratteristiche tecnico-nautiche, rinforzando il servizio di vedetta.

Art. 4 - OBBLIGHI PER I COMANDANTI DELLE NAVI IN ARRIVO ED IN PARTENZA DAL PORTO DI BARI.

NAVI IN ARRIVO

I Comandanti delle navi in arrivo nel Porto di Bari devono contattare con congruo anticipo, a mezzo VHF canale 12, la locale Stazione Piloti, comunicando l'ora di previsto arrivo nella zona di canalizzazione del traffico e chiedendo le eventuali indicazioni per le zone di fonda.

Le unità soggette all'obbligo del pilotaggio devono imbarcare il pilota nel punto previsto.

Le navi non soggette all'obbligo del pilotaggio devono chiedere, per motivi di sicurezza, alla Stazione Piloti, istruzioni circa le modalità di movimento prima di impegnare i canali di separazione del traffico o le zone di fonda.

NAVI IN PARTENZA

Le navi in partenza soggette all'obbligo del pilotaggio devono sbarcare il pilota nel punto previsto e proseguire la navigazione secondo la rotta suggerita dal pilota fino al termine della zona di separazione del traffico.

Le navi in partenza non soggette all'obbligo di pilotaggio devono chiedere alla Stazione piloti, tramite VHF canale 12, le istruzioni per l'esecuzione della manovra di uscita o di ancoraggio in sicurezza.

Art. 5 - OBBLIGHI PER LE NAVI ALLA FONDA.

Le navi che intendono sostare nella rada del porto di Bari devono dar fondo solo e soltanto nelle zone individuate nell'art. 2.

Al termine della manovra di ancoraggio, il pilota di servizio o il Comandante della nave deve comunicare in VHF (canale 16 o 12) alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto l'ora e il punto di ancoraggio nonchè l'ampiezza del raggio di evoluzione.

Le navi alla fonda devono, durante tutto il tempo che permangono in sosta, mantenere l'assetto di navigazione ed effettuare ascolto continuo in VHF (canale 16 e 12) e devono informare la Centrale Operativa della Capitaneria di Porto di qualsiasi evento straordinario che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e/o costituire pericolo per l'ambiente marino.

Tutte le navi che sostano nella zona di fonda devono mostrare i fanali ed i segnali regolamentari previsti dalla COLREG 72.



CAPITANERIA DI PORTO

B A R I

Articolo 6

E' fatta salva la facoltà del Comandante del Porto di Bari di assegnare, a suo insindacabile giudizio, diversi o ulteriori punti o zone di fonda rispetto a quelle sopra indicate, qualora specifiche esigenze lo rendessero necessario.

Articolo 7

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal 1/4/97 e abroga ogni altra disposizione in contrasto con la medesima.

Articolo 8

I contravventori alla presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Bari, li 1 Marzo 1997

IL COMANDANTE
C.A.(CP) Nicola Armando ROMITO

E' copia fotostatica
dell'originale



IL CAPO SEZIONE TECNICA
C.F.(CP) Mario della VILLA di POMPEI

